ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 31 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

L'esercizio sociale della Federazione corrisponde all'anno solare. Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi ai sindaci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e all'assemblea con la relazione del Consiglio e del Collegio dei sindaci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. I servizi amministrativi dovranno compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile generale da sottoporre al Comitato esecutivo.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-31/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it